

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **04/A/130830**
San Fior, 30/08/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **La disciplina delle Start up**

La disciplina regolatrice delle c.d. "**Start Up innovative**" è stata introdotta dagli articoli da 25 a 32 del DL 179/2012, entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, con effetto dal 19 dicembre 2012.

Il D.L. 28-6-2013 n. 76 (c.d. "decreto lavoro"), convertito dalla L. 9-8-2013 n. 99, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 2013, n. 196 ed entrata in vigore il giorno successivo (23/08/2013), ha apportato numerose modifiche alle disposizioni del DL 179/2012.

Per i soggetti che investono nelle "**Start Up innovative**" e per le società di capitali che possono fregiarsi di tale titolo, sono previste agevolazioni di vario tipo ed esenzioni dalle imposte sul reddito.

Lo Studio Andreetta & Associati ha predisposto la scheda allegata alla presente circolare, con l'intento di fornire un quadro aggiornato della intricata disciplina delle "**Start Up**", con gli opportuni commenti.

La predetta scheda informativa sarà fatta oggetto di modifiche ed integrazioni, alla luce dei successivi contributi di legge, di prassi e della dottrina.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

Allegata scheda informativa della DISCIPLINA DELLE "START UP" [Si presti attenzione, in fase di stampa, perché la scheda è piuttosto corposa (oltre 40 pagine!).]

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

DISCIPLINA DELLE "START UP"¹

(D.L. 18-10-2012 n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.)

Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero. 2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea,	Con tutte le riserve del caso, pare lecito dubitare dell'idoneità delle "start up innovative" a conseguire gli ambiziosi obiettivi di politica economica dichiarati. Seppure la complessa normativa in questione contenga novità di indiscutibile interesse per le singole imprese e per i cittadini, si ha l'impressione che il legislatore tenda a sopravvalutarne l'impatto, a livello macroeconomico, sull'economia reale, la quale, sicuramente, trarrebbe miglior giovamento dal semplice alleggerimento del peso fiscale sulla generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi. Tale impressione è suffragata anche dal modestissimo numero delle "start up innovative" (soprattutto di quelle di nuova costituzione) attualmente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese che ha indotto il legislatore ad emanare i recenti ritocchi normativi (D.L. 28-6-2013 n. 76, convertito dalla L. 9-8-2013 n. 99). La «start-up innovativa» può essere costituita solo in forma di: • società di capitali (Spa, Srl, ecc...) , di diritto italiano;
--	--

¹ Riferita alla data della Circ. dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI prot. 04/A/130830.

residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale **non sono quotate** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

[a] i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;] (Lettera soppressa dall' art. 9, comma 16, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76.)

b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di

• Societas Europaea,

residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale **non debbono** essere quotate su un mercato regolamentato.

Si sottolinea che, ai sensi dell'ART. 73, co. 3, del Tuir, la residenza fiscale in Italia si ha **anche nel caso di società con sede legale all'estero**, ma con sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

La «start-up innovativa» deve possedere i seguenti requisiti:

a) **non è più necessario che vi siano soci persone fisiche con maggioranza dei diritti di voto;**

b) non deve essere stata costituita prima del **20/10/2008**;

c) ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro (sfugge alla comprensione di chi scrive il senso del limite differito al secondo anno!);

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili (si presume, nell'arco del periodo massimo dei quattro anni, nei quali la società può fregiarsi del titolo di Start Up innovativa!);

f) ha, quale **oggetto sociale esclusivo o**

azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o	prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (la prima versione della norma non contemplava la "prevalenza"); g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento (la percentuale inizialmente era del 30%, poi ridotta al 20% ed, infine, con la legge di conversione del DL 76/2013 al 15%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (dovrebbe leggersi: "del maggiore dei due valori!") Conseguentemente, se il valore della produzione fosse il doppio del costo della produzione, le spese di ricerca e sviluppo dovrebbero essere pari almeno al 30% di quest'ultima). Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, • in (numero) percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
---	--

superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

svolgendo un **dottorato di ricerca** presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di **laurea** e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di **ricerca certificata** presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero,

- ovvero, **in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale** ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (allargamento recato dalla legge di conversione del DL 76/2013);

- 3) sia **titolare o depositaria o licenziataria** di almeno una **privativa industriale** (questo termine, generico e desueto, dovrebbe indicare i brevetti, i modelli, i marchi ecc..) relativa a una **invenzione** industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale **ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, (allargamento recato dalla legge di conversione del DL 76/2013) purché tali privative siano** direttamente

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

affendenti all'oggetto sociale e
all'attività di impresa.

La ragione per la quale è stabilito il requisito di cui alla lettera b), secondo il quale la start up innovativa deve essere costituita **da non più di quarantotto mesi**, va collegato alla previsione del **periodo quadriennale** di durata massima delle agevolazioni (articoli 25, comma 3 e 31, comma 4).

Vanno sottolineate, tra le altre, le seguenti criticità che investono la verifica della sussistenza del **requisito di cui alla lettera f)**, le quali permangono anche dopo che è stata temperato l'effetto restrittivo della "**esclusività**" con l'aggiunta della "**prevalenza**" nell'oggetto sociale delle attività finalizzate allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico:

- c'è da chiedersi, in particolare, se il requisito possa ritenersi soddisfatto anche quando, come normalmente avviene, **nell'oggetto sociale non risulti espressamente specificata la natura innovativa e ad alto valore tecnologico dei prodotti** che caratterizzano l'attività sociale; in proposito, dovrebbe essere sufficiente che l'attività innovativa e ad alto contenuto tecnologico, effettivamente esercitata, fosse genericamente prevista nell'oggetto

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per	sociale, senza che quest'ultimo debba necessariamente contenere anche la formula stereotipata "prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico" (per esempio, l'oggetto sociale potrebbe limitarsi a prevedere la commercializzazione di un dato genere di prodotti, senza specificarne la natura innovativa, la quale, del resto, per definizione, non è eterna!); • resta, in ogni caso, l'enorme difficoltà di stabilire, in concreto, quali, tra i prodotti che caratterizzano l'attività sociale, siano quelli davvero innovativi ad alto contenuto tecnologico (non basta che siano "nuovi") e se i medesimi siano almeno prevalenti (in termini di ricavi, di reddito o di quantità?!?); per non parlare della soggettività del giudizio che espone a possibili contestazioni! La L. 09-08-2013, n. 99 di conversione del D.L. 28-06-2013, n. 76 ha eliminato il termine di 60 giorni inizialmente previsto per il deposito al Registro delle Imprese della dichiarazione di possesso dei requisiti per le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012. Pertanto, le predette società possono ancora ottenere il riconoscimento dei requisiti di start-up innovative. In tal caso (società già costituite alla data
--	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

del 19/12/2012), la disciplina in commento trova applicazione **a partire dalla data del 20/10/2012** (oppure, dalla data di costituzione, se successiva) per un periodo di:

- **quattro anni** (scade il 20/10/2016), se la start-up innovativa è stata costituita tra il 20/10/2010 e il 19/10/2011);
- **tre anni** (scade il 20/10/2015), se è stata costituita nel periodo compreso tra il 20/10/2009 ed il 19/10/2010;
- **due anni** (scade il 20/10/2014), se è stata costituita nel periodo dal 20/10/2008 al 19/10/2009.

Non si precisa se, al termine del periodo agevolato, la start up verrà cancellata **automaticamente** dalla sezione speciale del R.I., anche se è evidente che l'interruzione della presentazione delle dichiarazioni di permanenza dei requisiti ne determinerà comunque la cancellazione (in proposito, si veda il successivo comma 16).

Per le **società neo costituite** (dopo il 20/10/2012), **una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina agevolativa** (infra art. 31, co. 4).

4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

2006, n. 155. 5. ...omissis... 6. ...omissis... 7. ...omissis... 8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. 9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. 10. ...omissis... 11. ...omissis...	L'iscrizione all'apposita sezione speciale del registro delle imprese e condizione indispensabile per poter beneficiare delle agevolazioni per le start-up innovative. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.	Non si prevede alcuna verifica (salvo quella formale) da parte del registro delle imprese. Infatti, la start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della (corretta) presentazione della domanda in formato elettronico.
--	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

13. ...omissis... 14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10. 15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 17. Le Camere di commercio, industria,	Le informazioni rese in occasione dell'iscrizione debbono essere aggiornate con cadenza massima non superiore a sei mesi. Ogni anno il rappresentante legale della start-up innovativa o attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, depositando una dichiarazione in tal senso presso l'ufficio del registro delle imprese. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 la start-up innovativa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese; sembra, pertanto, che il decorso del termine max quadriennale non richieda alcun obbligo di denuncia e che la cancellazione sia disposta d'ufficio.
---	--

artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.	
--	--

Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli	Qualora, per effetto delle perdite, il capitale risulti diminuito di oltre un terzo, le società di capitali ("normali") hanno tempo un solo esercizio per rientrare da tale limite; se ciò non avviene, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio successivo deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Se, per effetto delle perdite di oltre un terzo, il capitale si riduce addirittura al di sotto del minimo legale, la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo, vanno effettuate immediatamente. In deroga alla predetta disciplina, le Start Up innovative • nel primo caso, hanno tempo due esercizi (invece di uno) per rientrare dal limite di un terzo; • nel secondo caso, possono deliberare di rinviare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non
--	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. 2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma secondo e terzo, del codice civile.	inferiore al minimo alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui si sono sostenute le perdite. La posticipazione dei termini anzidetti dovrebbe essere possibile solo se, nel momento in cui sorgono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui ai succitati articoli 2446, 2482-bis, 2447 e 2482-ter, la società sia (ancora) in possesso dei requisiti di "start up innovativa". Le nuove Srl semplificate, nate con un capitale sociale inferiore al minimo, non sembrano particolarmente interessate dalle deroghe di cui sopra. Nelle Srl ("normali"), i diritti sociali possono essere attribuiti ai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta (per esempio, limitazione del diritto al riparto finale in sede di liquidazione a vantaggio di altri soci) e l'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili. Comunemente si ritiene che tali diritti spettanti al socio cedente non siano incorporati nella quota sociale e che il trasferimento della stessa non implichi il loro trasferimento al cessionario perchè, diversamente, si finirebbe per consentire nella Srl la possibilità di creare speciali categorie di quote, non previste dal
--	---

3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, non si applica la disciplina	legislatore.² Invece, la previsione del secondo comma, dell'articolo 26, consentirebbe alle Start Up innovative, costituite in forma di Srl di oggettivare nelle diverse categorie di quote particolari diritti, come già avviene per le <i>particolari categorie di azioni</i> (ammesse dal CC), i quali (diritti), pertanto, circoleranno insieme alla quota in caso di trasferimento della stessa. Resta, peraltro, decisamente oscuro il significato del riferimento all'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. In base all'art. 2479, quinto comma del CC, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. La disposizione del 3 comma dell'art. 26, sembrerebbe specificare (a maggior chiarimento di quella del secondo comma), in particolare, che negli statuti delle Start Up può prevedersi la creazione di "categorie di quote" con diritto di voto non proporzionale (in più o in meno) alla rispettiva partecipazione. Il quarto comma, introduce due importanti agevolazioni fiscali (la collocazione in questo
---	--

² I Focus Fiscali – 01/03/2013 n. 3 – Start Up innovative ... - Russo Alberto e De Rosa leo

prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata **possono costituire oggetto di offerta al pubblico** di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

6. Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il

articolo è piuttosto sorprendente, considerato il titolo dell'art. 26 "*Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio*", stabilendo che alle start-up innovative **non si applica** la disciplina:

- **delle società di comodo;**
- **delle soggetti in perdita sistematica** (che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi oppure per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore al minimo) i quali sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.

In proposito, dovrà essere chiarito, tra l'altro, cosa succede quando la società acquisisca o perda lo status di "start up innovativa" nel corso del periodo d'imposta.

Le quote di Srl ("normali") non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento; a parziale deroga delle disposizioni predette, **le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono, invece, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.**

Le Srl ("normali") non possono acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie;

divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 può altresì prevedere, **a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile**.

invece la start up costituita in forma di srl può effettuare **l'acquisto delle proprie quote** in attuazione di piani di incentivazione che prevedano **l'assegnazione di quote** di partecipazione a

- dipendenti, collaboratori,
- componenti dell'organo amministrativo,
- **ed anche a prestatori di opera e servizi anche professionali.**

E' noto come, se lo statuto lo preveda, anche (oltre alla Spa) la Srl ("normale") possa emettere **"titoli di debito"**, i quali, però, devono essere sottoscritti esclusivamente da "investitori professionali" (art. 2483 CC), che provvederanno al loro successivo collocamento presso il pubblico degli investitori.

Anche se l'art. 2483 CC non lo dice espressamente, i suddetti **titoli di debito**, non imputabili al capitale sociale (simili alle **obbligazioni**), sono naturalmente già forniti di **diritti patrimoniali** (rimborso, remunerazione, ecc....) e non è escluso che gli stessi possano attribuire al loro possessore anche **diritti amministrativi** (partecipazione alle assemblee, diritto di nominare un componente del Cda o un sindaco, diritto di ispezione dei libri contabili, ecc....., **escluso il diritto di voto nelle assemblee generali**).

Con riguardo alla possibilità per la Srl di

La presente circolare non costituisce servizio di consulenza e relativi contenuti non possono essere attribuiti allo Studio Andreetta & Associati

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

emettere **strumenti finanziari**, simili ai suddetti titoli di debito, **a fronte di apporti in denaro**, il settimo comma dell'art. 26 non sembra introdurre elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina preesistente.

Limitatamente agli **strumenti finanziari**, **emessi a fronte di apporti in denaro** (simili ai c.d. "titoli di debito"), le novità sono limitate:

- per tutte le Start Up innovative, alla previsione del **collocamento degli strumenti finanziari** attraverso il portale di cui all'art. 30, che, relativamente a quelle costituite in forma di Srl, escluderebbe la necessità del ricorso ad "investitori professionali";
- all'**esplicita** ammissione della possibilità di incorporare negli strumenti finanziari particolari diritti amministrativi, con esclusione, però, dei diritti di voto nelle *decisioni dei soci*.

Ma le vere novità introdotte dal settimo comma dovrebbero essere le seguenti:

- le Srl (come già le Spa), purchè in possesso dei requisiti di Start Up, possono emettere strumenti finanziari **anche a seguito dell'apporto di opera o servizi** (e non solo a fronte di apporti in denaro);
- l'eventuale assegnazione di **strumenti**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

finanziari partecipativi (di seguito **SFP**), da parte delle Start Up innovative (costituite sia in forma di Spa che di Srl), a remunerazione degli apporti d'opera o di servizi da parte dei soci o di terzi, **non è tassata in capo al percipiente che li riceve** (vedasi infra commento all'art. 27).

Si osserva, fin d'ora, che non è dato di sapere con certezza se gli **SFP** di cui al successivo articolo 27 (che godono dell'esenzione) coincidano esattamente con gli **strumenti finanziari** (sprovvisti dell'aggettivo "partecipativi") di cui al settimo comma dell'art. 26.

In proposito, va considerato come gli **SFP** siano già previsti per le Spa dall'art. 2346, co. 6 (e dall'art. 2351 ultimo comma), del CC che li definisce come **"strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti"**.

E l'art. 2346 CC. è intitolato **"Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi"**; quindi, se ne dovrebbe dedurre, almeno in prima battuta, che gli strumenti finanziari di cui al settimo comma dell'art. 26 coincidono con **strumenti finanziari partecipativi** di cui al successivo articolo 27. La questione sarà ripresa a commento del successivo art. 27.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti	Superando la genericità della formula contenuta nei citati art. 2346 CC e 26, settimo comma, si potrebbe affermare che gli SFP sono sostanzialmente paragonabili alle "<i>obbligazioni</i>", con la differenza (ma la distinzione è tutt'altro che netta) che essi possono essere emessi <u>anche</u> a seguito dell'apporto (escluso il "conferimento" nel capitale sociale) di opera e di servizi; inoltre, gli SFP possono concorrere con le azioni alla distribuzione degli utili netti d'esercizio ed, eventualmente, anche alle perdite. Altra differenza tra "<i>obbligazioni</i>" e SFP è che, le prime sono riservate alle Spa e che i secondi, utilizzabili ora anche dalle Srl con i requisiti di Start Up, non sono assoggettati alla particolare disciplina (riservata alle prime) recata dagli articoli 2410 e succ. del CC. La start-up innovativa è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione dura non oltre il quarto anno di iscrizione. Considerato che l'iscrizione si può perdere
--	--

previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.	nel corso di un anno, ai fini dell'esenzione occorrerà, probabilmente, far riferimento alla sussistenza dei requisiti di start up alla scadenza dei termini per il pagamento dei diritti.
--	---

Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato 1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa	Il reddito di lavoro derivante dall' assegnazione , da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari partecipativi (da intendersi in senso lato, comprendendovi anche azioni e quote, per effetto delle precisazioni contenute nel secondo comma dell'art. 27), <u>non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi</u> , a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente (se controllata dalla Start Up Innovativa) o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa. Qualora gli strumenti finanziari siano ceduti alla Start Up, il reddito di lavoro che non ha
--	--

o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di **azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi** o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.

previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione.

Ex adverso, parrebbe di poter dire che, **fatta salva la inevitabile tassazione delle plusvalenze realizzate** (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27), l'esenzione permanga qualora detti strumenti finanziari fossero ceduti a terzi "estranei" alla Start Up (su questo punto sono, però, necessarie conferme ufficiali).

L'esenzione di cui sopra vale unicamente per l'assegnazione

- di azioni, quote di partecipazioni e **strumenti finanziari partecipativi emessi** dalla start-up innovativa (o da una sua controllata)
- **a dipendenti, collaboratori e amministratori** della medesima start up innovativa.

Ci si è già chiesto, più sopra, se l'aggiunta dell'aggettivo qualificativo "**partecipativi**" sia stato voluto dal legislatore nell'intento di differenziare gli SFP, del secondo comma dell'art. 27, dagli strumenti finanziari di cui all'art. 26; o il che è lo stesso, se gli **SFP** che godono dell'esenzione coincidono esattamente con **strumenti finanziari** (sprovvisti dell'aggettivo "partecipativi") di cui al

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore	settimo comma dell'art. 26. E' opinione di che scrive, che l'aggiunta dell'aggettivo "partecipativi" non sia casuale, ma che il legislatore abbia, in questo modo, voluto restringere le agevolazioni di soli SFP (oltre alle azioni e quote) emessi a fronte dell'apporto di opere e di servizi (ma sul punto sono auspicabili chiarimenti ufficiali), escludendo dalle stesse gli strumenti finanziari con le caratteristiche delle <i>obbligazioni</i>, emessi a fronte di meri apporti in denaro. Se da un lato l'assegnazione di tali strumenti (comprese azioni e quote) non costituisce "reddito di lavoro dipendente percepito in natura", dall'altro, l'esenzione non si estende <ovviamente> ai redditi di capitale che potrebbero successivamente scaturire dai medesimi strumenti (per esempio, ai dividendi eventualmente distribuiti). L'esenzione di cui sopra vale unicamente con riferimento al reddito di lavoro remunerato con gli strumenti finanziari assegnati a partire dal 19 dicembre 2012. E' prevista una (ulteriore) esenzione, simile alla precedente, in caso di assegnazione di
--	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **al momento della loro emissione** o al momento in cui è operata la **compensazione** che tiene luogo del pagamento.

5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

azioni, quote e **SFP** a fronte dell'apporto di **opere e servizi da parte di imprese e lavoratori autonomi** in favore di start-up innovative, ovvero di crediti maturati a seguito di prestazione di opere e servizi resi a favore delle medesime start up.

Tali assegnazioni **non concorrono alla formazione del reddito complessivo delle imprese e dei lavoratori autonomi** al momento:

- della emissione di azioni, quote e **SFP** a fronte dell'apporto;
- ovvero in cui è operata la **compensazione** che tiene luogo del pagamento.

Tale agevolazione rende esenti da imposizione, per esempio, le prestazioni di opere e **servizi** (dovrebbero restare, invece, imponibili le semplici "cessioni di beni") rese alle Start Up innovative, **regolarmente fatturate**, qualora il fornitore riceva in pagamento **azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi** (emessi dalle stesse Start Up innovative debentrici).

Restano, comunque, tassabili secondo la rispettiva disciplina le **plusvalenze** realizzate con la vendita degli strumenti finanziari:

- da dipendenti, collaboratori e amministratori (quali redditi "diversi")

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

ai sensi dell'art. 67 Tuir);

- da lavoratori autonomi e imprese.

Art. 27-bis. Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati

1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalità semplificate:

a) il credito d'imposta è concesso al **personale altamente qualificato** assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;

b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite con il decreto applicativo di cui al

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, a certe condizioni, è concesso un contributo sotto forma di **credito d'imposta del 35%**, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le **assunzioni a tempo indeterminato** di:

- a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario;
- b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.

Alle **start-up innovative** il suddetto credito d'imposta è concesso con **modalità semplificate**, tra le quali spicca la possibilità di assumere a tempo indeterminato anche **personale altamente qualificato**, compreso quello assunto attraverso i **contratti di apprendistato**.

comma 11 del medesimo articolo.	
---------------------------------	--

Art. 28 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite. 2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.	Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 dell'articolo 25 per le società già costituite. In linea generale: • salvo i contratti c.d. "acausali", è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro; • la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore e la individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre	affidata ai contratti collettivi nazionali . Tali ragioni (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) si intendono comunque sussistenti qualora il contratto sia stipulato da una start-up innovativa. Il contratto a tempo determinato può essere stipulato dalla start-up innovativa per una durata massima di trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, è possibile stipulare diversi successivi contratti a tempo determinato, senza l'osservanza dei termini di dieci giorni (dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi), ovvero di venti giorni (dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi) o, addirittura, anche senza soluzione di continuità. In deroga al limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti può essere stipulato per la durata residua del periodo quadriennale dalla data di costituzione, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
--	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

2001, n. 368. 4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. 5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo	non per effetto del presente decreto non costituiscono atto di consulenza ed i relativi contenuti non impegnano l'autore, nè lo Studio Andreetta & Associati
--	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

10 settembre 2003, n. 276. (134) 7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la	La retribuzione dei lavoratori (quale che sia la durata del contratto) assunti da una Start Up è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
---	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

presenza nella realtà produttiva. (134) 9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo. 10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.	
---	--

Art. 29 Incentivi all'investimento in start-up innovative 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in	Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (quest'ultimo aggiunto dalla legge di conversione del "decreto lavoro"), dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale (l'agevolazione non spetta <logicamente> per le azioni o quote assegnate di cui all'art. 27 e per gli investimenti in SFP) di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il
--	---

start-up innovative. 2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o	tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. <i>Ai fini di tale verifica (quale verifica? Della capienza?!?), non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.</i> In caso di incapienza accertata escludendo le altre detrazioni, l'importo residuo (probabilmente, solo quello della detrazione in questione¹²) può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile per le persone fisiche, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 (risparmio massimo Irpef € 95.000) e deve essere mantenuto per almeno due anni. Per i soggetti Ires, nei periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 (quest' ultimo aggiunto dalla legge di conversione del "decreto lavoro"), non concorre alla formazione del reddito imponibile (l'agevolazione sembra esclusa ai fini dell'Irap) il 20 per cento della somma
--	--

più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.	investita nel capitale sociale (l'agevolazione non spetta <logicamente> per le azioni o quote assegnate di cui all'art. 27 e per l'investimento in SFP) di una o più start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.	Le start up che investono in altre start up non godono di questa agevolazione.
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.	L'investimento massimo deducibile per i soggetti Ires non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 (risparmio massimo Ires € 495.000) e deve essere mantenuto per almeno due anni.
7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27	Per le start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico • la detrazione Irpef sale dal 19 al 25 per cento; • la deduzione Ires sale dal 20 al 27 per

per cento della somma investita.	cento.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.	L'efficacia degli incentivi fiscali all'investimento nelle start up è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo e, per quanto riguarda le imprese, anche alla concessione dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.	Se il governo avesse limitato l'aiuto alle sole piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo - o un totale di bilancio - non superiori, rispettivamente, a 7 e 5 milioni) l'incentivo fiscale avrebbe potuto essere immediatamente operativo, col solo richiamo della disciplina del Regolamento Ue 800/2008.

Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative	
1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle	Viene istituito e regolamentato il c.d. "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" , intendendosi con ciò una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. 5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.». 2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto è inserito il seguente: «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative. Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative). - 1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2. 2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le	start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
--	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32. 3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob. 4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di	Un'imprimatur circolare non costituisce servizio di consulenza ed i relativi contenuti non impegnano l'autore, né lo Studio Andreetta & Associati
---	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

terzi. 5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali. 6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni. 7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in	Le presenti circolari non costituiscono servizio di consulenza ed i relativi contenuti non impegnano l'autore, né lo Studio Andreetta & Associati
---	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.».

3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, è inserito il seguente:

«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.».

4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.».

5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. In favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del presente decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. 8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attività indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.	
Art. 31 Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo 1. La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società	La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e cioè dalle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento (pertanto, la Start Up innovativa non fallisce; al massimo, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, la start up in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

che rivestono la qualità di socio. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma. 4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. 5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della	La presente Circolare non costituisce servizio di consulenza e i relativi contenuti non impegnano l'autore, né lo Studio Andreetta & Associati
--	---

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.	
--	--

Art. 32 Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure 1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Al fine di monitorare lo stato di	Pura propaganda!
--	------------------

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all'articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.

5. Sono stanziare risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.

6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto è presentata entro il 1° marzo 2014.